



COMUNE DI SARNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18

del 30 marzo 2019

SEDUTA STRAORDINARIA PUBBLICA

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LE ENTRATE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 (trenta), del mese di marzo, alle ore 11:30 in Sarno e nella solita Sala delle adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione, per le ore 10:30, prot. n. 14237 del 27 marzo 2019, notificato a norma di Legge e dello Statuto comunale, si è riunito, in seduta straordinaria pubblica, il Consiglio Comunale, sotto la Presidenza dell'avv. Maria Rosaria Aliberti e con l'assistenza del Segretario Generale, dr.ssa Teresa Marciano, con funzione verbalizzante.

		Presente	Assente			Presente	Assente
1)	Sindaco: Giuseppe Canfora	x					
2)	Adiletta Rosanna	x		14)	Ingenito Ignazio	x	
3)	Agovino Giuseppe		x	15)	Milone Raimondo	x	
4)	Aliberti Maria Rosaria	x		16)	Montoro Giovanni		x
5)	Basile Gennaro	x		17)	Odierna Sebastiano		x
6)	Bellomo Maria	x		18)	Orza Antonio	x	
7)	Chibomba Mutinta Cleopatra	x		19)	Prevete Francesco		x
8)	Crescenzo Antonio	x		20)	Robustelli Franco		x
9)	De Vivo Salvatore	x		21)	Robustelli Lidia	x	
10)	Di Leva Sergio	x		22)	Robustelli Roberto	x	
11)	Duca Ivana		x	23)	Sirica Enrico	x	
12)	Falciano Pasquale		x	24)	Squillante Emanuele	x	
13)	Franco Michele	x		25)	Squillante Francesco	x	

All'appello nominale risultano:

Presenti n. 18

Assenti n. 8

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto.

L'avv. Aliberti, Presidente del Consiglio, introduce la discussione sul punto 4) posto all'o.d.g. "Nuovo Regolamento generale per le Entrate", su cui relaziona l'**Assessore alle Finanze, avv. Ferrentino**, il quale, premette che gli uffici preposti hanno inteso razionalizzare il Regolamento delle Entrate, al fine di mettere a disposizione dei contribuenti strumenti più equi per favorire il rientro di somme dovute e procedere ad una riscossione più confacente alle condizioni economiche del paese. In effetti si tratta di semplificare alcuni provvedimenti che tendono anche alla "compensazione cd. Verticale", cioè non solo tra crediti di natura tributaria, ma anche tra le diverse Entrate del Comune.

Ad apertura del dibattito, il primo ad intervenire è il consigliere di FDI, **Enrico Sirica**, il quale, nel ricordare come il Regolamento in discussione fosse stato ampiamente sviscerato e licenziato dalla competente Commissione, propone alla Assemblea di emendare l'art.16 "Rateizzazione del pagamento", nel senso di non subordinarla alla accettazione del Responsabile del Servizio, ma limitarla, quindi alla semplice istanza dell'utente, fermo restando, ovviamente, il rifiuto della istanza nel caso di insussistenza dei requisiti. Il tutto, conclude Sirica, nella direzione di uno snellimento della attività amministrativa.

Dopo un brevissimo e pacato scambio di vedute tra il **consigliere Sirica e l'assessore relatore** sulla reale portata dell'emendamento, che l'avv. Ferrentino, del resto, ritiene ininfluenza, il consigliere di FDI, su invito della Presidente del Consiglio, formula più compitamente il proposto emendamento all'art. 16, limitandolo al più utile ed efficace "La dilazione viene concessa a semplice richiesta del contribuente".

ESCE IL CONSIGLIERE SQUILLANTE FRANCESCO (17).

Il **Responsabile P.O. del Settore 4 – Attività Tributarie, dr. Gianni Rega**, chiamato in causa dal consigliere Sirica, pone all'attenzione dell'interpellante la difficoltà per il contribuente, nel caso dell'accoglimento dell'emendamento, di provvedere anche al calcolo degli interessi. Cosa che, a parere del consigliere Sirica, potrebbe essere risolta con l'acquisto di un opportuno software.

A tal uopo, sia il **dr. Rega che l'Assessore Ferrentino**, ritengono che, per il futuro prossimo, si possa procedere nella direzione di quanto proposto dal consigliere di FDI, nel senso di adeguare le attrezzature informatiche mediante acquisto di software che metta il contribuente nella condizione di calcolare sorta capitale ed interessi. Questo perché, continua l'Assessore alle Finanze, pur nel rispetto e nella condivisione del merito della proposta del consigliere Sirica, determinerebbe una deregulation ed una oggettiva difficoltà operativa, sia da parte degli Uffici che dello stesso contribuente.

A mo' di dichiarazione di voto, il **capogruppo PD, Roberto Robustelli**, nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo politico, per il prossimo futuro si dice, però, d'accordo nel merito della proposta del collega Sirica.

A questo punto, la **Presidente del Consiglio**, avv. Aliberti, invita il **Segretario Generale** a procedere alla votazione per appello nominale, sulla proposta di emendamento come formulata dal Consigliere Sirica.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Uditi** gli interventi dei consiglieri **Sirica e Robustelli Roberto**, nonché dell'**Assessore alle Finanze e ai Tributi, avv. Gaetano Ferrentino**, come da resoconto stenografico, che allegato alla presente **SUB A**), ne forma parte integrante e sostanziale;
- **Sentita** la proposta di emendamento presentata dal consigliere Sirica relativa alla modifica all'art. 16 dell'approvando Regolamento, avente ad oggetto: "Rateizzazioni di pagamento", al fine di eliminare i primi due righi dell'articolo e di sostituirlo con il seguente periodo:
"La dilazione viene concessa a semplice richiesta del contribuente"
- **Preso atto** dell'esito della votazione sull'emendamento della proposta di delibera in discussione, così come proclamato dalla Presidente del Consiglio, il cui risultato è il seguente:

PRESENTI E VOTANTI: n. 17;

Voti Contrari: n. 15 (Canfora, Adiletta, Aliberti, Basile, Bellomo, Chibomba, Crescenzo, De Vivo, Di Leva, Franco, Milone, Orza, Robustelli Lidia, Robustelli Roberto, Squillante Emanuele);

Voti Favorevoli: n. 2 (Ingenito, Sirica);

ASSENTI: n. 8 (Agovino, Duca, Falciano, Montoro, Odierna, Prevete, Robustelli Franco, Squillante Francesco).

La Presidente del Consiglio, avv. Aliberti, comunica all'Assise cittadina che l'emendamento proposto dal consigliere Sirica è stato respinto.

Su invito della Presidente del Consiglio, il **Segretario Generale** procede alla votazione sempre per appello nominale, sulla proposta in questione avente ad oggetto "Nuovo Regolamento Generale per le Entrate", per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Esaminata** l'allegata proposta di deliberazione, predisposta dal Responsabile di P.O. del Settore 4 – Attività Tributarie;
- **Visto:**
 - ✓ il resoconto stenografico, che allegato alla presente **SUB A)**, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - ✓ il verbale della Commissione Consiliare congiunta Coordinamento e Trasparenza e Patrimonio, Finanze e Servizi, del 26 marzo 2019, allegato **SUB B)**;
- **Preso atto** dell'esito della votazione sulla proposta di delibera in discussione, così come proclamato dalla Presidente del Consiglio, il cui risultato è il seguente:

PRESENTI E VOTANTI: n. 17

VOTI FAVOREVOLI: n. 15

ASTENUTI: n. 2 (Ingenito, Sirica);

ASSENTI: n. 8 (Agovino, Duca, Falciano, Montoro, Odierna, Prevete, Robustelli Franco, Squillante Francesco).

DELIBERA

- 1) **Approvare** la proposta presentata dal Responsabile di P.O. del Settore 4 – Attività Tributarie, acquisita al protocollo dell'Ufficio di Presidenza al n. 8 del 6 marzo 2019, avente ad oggetto: "Nuovo Regolamento generale per le Entrate", il cui contenuto tutto si richiama e si conferma;
- 2) **Approvare** il nuovo Regolamento generale delle Entrate, composto da n. 29 articoli, che si allega la presente atto per costituirne, anche esso, parte integrante e sostanziale;
- 3) **Dare atto** che il predetto Regolamento **entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019**, in applicazione dei termini previsti dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;
- 4) **Abrogare** a partire dalla stessa data il vigente Regolamento delle entrate comunali, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante;
- 5) **Pubblicare** integralmente la presente deliberazione, nell'apposita sezione del sito informatico del Portale del Federalismo fiscale di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni, ad avvenuta approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.

Successivamente la **Presidente del Consiglio** chiede all'Assise cittadina di voler rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO

Recependo la proposta avanzata, con voti favorevoli 15 su 17 presenti, resi peralzata di mano,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

Area Dirigenziale

Risorse Economiche - Finanziarie e Umane - SUAP

Settore 4 - Attività Tributarie

Prot. n. 8
PRES. C.C.
6/03/2019

Proposta di Delibera al Consiglio Comunale

Responsabile del procedimento: Dott. Gianni Rega

Responsabile Dirigente: Dott. Salvatore Mazzocca

Oggetto: Nuovo Regolamento generale per le Entrate

VISTO

il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, che riconosce ai comuni la facoltà di disciplinare, con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, gli ambiti di competenza attribuiti dalla legge statale;

l'art 42 del D. Lgs. n.267/2000 il quale individua le competenze attribuite al Consiglio Comunale.

CONSIDERATO

che il vigente regolamento generale delle entrate è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2003 e rettificato con Delibere di Consiglio Comunale n. 53 del 27/02/2013 e n. 4 del 27/01/2016;

che le norme regolamentari devono essere, all'occorrenza, aggiornate e/o variate in base all'evoluzione legislativa di grado superiore, ad eventuali esigenze provenienti dal contesto sociale locale, a mutate esigenze amministrative ed organizzative per un funzionamento della P.A. rispondente ai principi basilari dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza.

DATO ATTO

che si è reso necessario la riscrittura del regolamento vigente in relazione alle esigenze su indicate ed agli aspetti di semplificazione e di riorganizzazione dell'Ente;

che l'art. 151, comma 1, del T.U. prevede che il Bilancio di Previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo; detto termine, tuttavia, è stato differito al 28/02/2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie

generale, n.292 del 17 dicembre 2018 e con successivo Decreto sempre del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, al 31/03/2019.

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Finanziaria 2002, in sostituzione del comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO, inoltre, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale.

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/2000, T.U.O.E.L. e s. m. e i.;
- il D. Lgs. 33/2013;
- il D. Lgs. 39/2013;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di Deliberazione.
2. di approvare il nuovo Regolamento generale delle entrate, composto da n. 29 articoli, che si allega al presente atto per costituirne, anche esso, parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che il predetto regolamento entrerà in vigore in applicazione dei termini previsti dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001.
4. di abrogare a partire dalla stessa data il vigente regolamento delle entrate comunali, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.
5. di inviare la deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.


Lgs 360/1998 e successive modificazioni, ad avvenuta approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale.

Il responsabile del Settore 4 – Attività Tributarie, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

In merito al presente procedimento, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione.

AREA RISORSE ECONOMICHE – FINANZIARIE E UMANE - SUAP
SETTORE 04 – ATTIVITÀ TRIBUTARIE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott. Gianni Rega)



Il Dirigente dell'Area Risorse Economiche – Finanziarie e Umane - SUAP, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

In merito al presente procedimento, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione.

AREA RISORSE ECONOMICHE – FINANZIARIE E UMANE - SUAP

IL DIRIGENTE
(MAZZOCCA)





COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 marzo 2019

IL SINDACO

dott. Giuseppe Canfora

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

avv. Maria Rosaria Aliberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Teresa Marciano

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, 446, contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri Enti Pubblici.

La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da questo ultimo.

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- le entrate tributarie;
- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
- le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
- le entrate ordinarie proprie di natura diversa dalle precedenti;

Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ARTICOLO 5

REGOLAMENTI PER TIPOLOGIA DI ENTRATE

Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.

ARTICOLO 6

ALIQUOTE, TARIFFE, PREZZI

Le aliquote, le tariffe ed i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il Responsabile del Servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

ARTICOLO 7

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Qualora l'agevolazione, la riduzione e/o l'esenzione da riconoscere ed applicare rientri nella potestà regolamentare che la vigente normativa delega all'Ente Locale, essa non può essere riconosciuta, e s'intende non applicabile, se non espressamente prevista e disciplinata nello specifico regolamento.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte dell'ufficio comunale.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 8

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n. 133

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ARTICOLO 9

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i Responsabili dei Settori ai quali sono affidate le risorse in entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dagli stessi.

Il Responsabile del Settore cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con DPR 28/09/1973, n. 43, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile del Settore al quale sono affidate le risorse di entrata. I ruoli sono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli settori che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il Titolo per la riscossione.

Qualora l'acquisizione delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. B) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuite al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata; il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

ARTICOLO 10

ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

Gli avvisi devono essere notificati utilizzando una delle diverse modalità previste dalla normativa vigente, optando per quella che, all'occorrenza, sia più efficace, efficiente ed economica per l'Ente. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

In caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ARTICOLO 11

ACCERTAMENTO ENTRATA NON TRIBUTARIA

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione)

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Responsabile del Settore a cui è affidata l'entrata.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO III

RISCOSSIONI E RIMBORSI

ARTICOLO 12

RISCOSSIONE

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29/09/1973, n. 602, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni.

I ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate debbono essere vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.

Resta impregiudicata, per le entrate di natura patrimoniale, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile del servizio presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di **euro 11,00** complessivi, per singola annualità.

ARTICOLO 13

CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del Settore finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, possono essere stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

ARTICOLO 14

RIMBORSI

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Settore a cui è attribuita l'Entrata esclusivamente su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gl'interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del settore a cui è affidata l'entrata può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; la somma è direttamente riversata allo stesso.

Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al rimborso d'importi inferiori o pari a euro 11,00.

ARTICOLO 15

COMPENSAZIONE VERTICALE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali secondo le norme del presente Articolo.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 16

RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

La dilazione viene concessa con provvedimento scritto del Responsabile del settore competente per entrata. Nel provvedimento di dilazione devono essere riportati gli elementi identificativi della tipologia di imposizione; in caso d'importi messi a ruolo, il numero della cartella di pagamento, anno emissione e numero ruolo; la data di presentazione dell'istanza, un piano di rateazione dal quale risulti il numero delle rate e l'importo totale di ogni singola rata, con evidenziata la quota capitale e la quota interessi, la specificazione che dagli accertamenti effettuati presso il concessionario risulta che prima della presentazione dell'istanza non era stata iniziata alcuna azione esecutiva.

Per i debiti, di natura tributaria e patrimoniale, in caso di obiettive difficoltà economiche del contribuente e fatta, comunque, salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, con le seguenti modalità:

- ammontare del debito superiore a euro 200,00 e fino ad euro 1.500,00, la durata massima del rateizzo è di dodici (12) mesi;
- ammontare del debito da euro 1.500,01 e fino a euro 3.000,00, la durata massima del rateizzo è di ventiquattro (24) mesi;
- ammontare del debito da euro 3.000,01 e fino a euro 5.000,00, la durata massima del rateizzo è di trenta (30) mesi;
- ammontare del debito da euro 5.000,01 a salire la durata massima del rateizzo è di trentasei (36) mesi;

La concessione di rateizzazioni di pagamento non può essere riconosciuta nel caso in cui vi siano morosità relative a precedenti analoghi provvedimenti.

È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati, anche in fase coattiva.

Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

In caso di riscossione coattiva il rateizzo è di competenza del soggetto a cui è stata affidata la riscossione

Le rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Il debitore decade dal beneficio della rateazione se non versa la prima rata entro la scadenza o se non paga due rate consecutive. In questo caso l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico residuo non può più essere rateizzato.

Al fine di verificare il rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il debitore deve presentare tempestivamente all'Ufficio comunale che ha emesso il provvedimento le quietanze di tutti i versamenti effettuati presso il concessionario.

TITOLO IV
ATTIVITA' DI RECUPERO DA EVASIONE ED ELUSIONE
ARTICOLO 17

ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.

In particolare il funzionario responsabile deve evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, deve invitare il soggetto debitore e fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio dei soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste dal D. Lgs. 267/00, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5° lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

La giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ARTICOLO 18

SANZIONI

Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

L'avviso d'irrogazione della sanzione può essere notificato anche a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 19

POTERI ISPETTIVI

Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

TITOLO IV

CONTENZIOSO E MISURE DEFLATTIVE

ARTICOLO 20

CONTENZIOSI TRIBUTARIO

Spetta al responsabile del Settore cui compete la gestione del tributo, quale rappresentante dell'Ente previa delega del Sindaco, in quanto rappresentante del Comune in Giudizio ex art. 67 dello Statuto Comunale. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

In caso di affidamento di concessione a terzi, il concessionario ex art. 52, comma 5. lett. b) del D. Lgs. 446/97, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

ARTICOLO 21

AUTOTUTELA

L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a.* grado di soccombenza dell'Amministrazione;
- b.* valore della lite;
- c.* costo della difesa;
- d.* costo della soccombenza;
- e.* costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a.* doppia applicazione o imposizione;
- b.* errore di persona;
- c.* errore sul presupposto;
- d.* prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- e.* errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
- f.* sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- g.* mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso d'intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune

ARTICOLO 22

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

È introdotto, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo

dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Il procedimento definitorio può essere attivato:

- a. a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Il responsabile del tributo può, inviare ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

Al perfezionamento della definizione agevolata l'atto di accertamento perde efficacia.

L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un 1/2 del minimo previsto dalla legge.

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.

Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 10 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel precedente comma. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

In caso di importi superiore ai 3.000,00 euro e, qualora, vi siano concreti timori sulla perdita del credito, l'ufficio può richiedere che il contribuente fornisca garanzia mediante stipula di polizza fidejussoria o analogo strumento.

In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

- perde il beneficio della riduzione della sanzione;
- corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

ARTICOLO 23

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il presente articolo disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.. la disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

L'istituto del ravvedimento operoso è applicabile a tutte le entrate comunale di natura tributaria.

L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

Ravvedimento sprint:

per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzione (%)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4

Ravvedimento breve:

per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

Ravvedimento medio:

per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;

Ravvedimento lungo:

per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

Ravvedimento entro due anni:

per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;

Ravvedimento oltre due anni:

per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;

Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:

l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

TITOLO V DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 24

DIRITTO DI INTERPELLO

In applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.

L'Amministrazione Comunale risponde, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di **120** giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'Ente. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'Ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

ARTICOLO 25

ISTANZA DI INTERPELLO

L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;
- b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
- c) l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
- d) l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;
- e) copia di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta;
- f) elenco della documentazione presentata;
- g) sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.

L'istanza di interpello deve essere presentata all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza stessa.

Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'Ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

ARTICOLO 26

EFFETTI DELL'INTERPELLO

La risposta dell'Amministrazione Comunale vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al richiedente.

Qualsiasi atto dell'Ente che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all'articolo 22 è nullo.

Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall'articolo 22.

I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'Ente devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

ARTICOLO 27

RIMESSIONE IN TERMINI

La Giunta comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Il funzionario responsabile del tributo può, con proprio atto, rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

ARTICOLO 28

DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO IMU E TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO ENTRATE/TRIBUTI ED ALL'INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

- a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
- b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.

La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

- perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
- ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
- per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate (o denominazione equivalente) ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
- devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D. Lgs. 267/2000;
- l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

- per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali (esempio: all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini)";
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2019**, in applicazione dei termini previsti dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001.

Ill. Sub A)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quarto punto all’Ordine del giorno: “Nuovo Regolamento generale per le Entrate”. Chi vuole argomentare? Prego Assessore.

ASSESSORE FERRENTINO - Gli uffici hanno ritenuto di dover razionalizzare il regolamento delle Entrate che già avevamo approvato nel 2015 o 2016, quando abbiamo tentato di dare ulteriori strumenti a disposizione dei contribuenti per cercare di favorire il rientro di somme in modo da arrivare ad una riscossione che fosse un poco più adeguata alle condizioni economiche del territorio. L’opera fatta dagli uffici è sostanzialmente di razionalizzazione, di semplificazione di alcuni passaggi e di introduzione alcuni strumenti deflattivi del contenzioso che intanto hanno preso piede in virtù anche delle riforme che ci sono state in materia tributaria e soprattutto viene introdotta e istituzionalizzata la compensazione anche verticale, cioè non solo tra tributo e tributo, ma anche tra le diverse entrate dell’Ente. Non vi leggo articolo per articolo, soprattutto a chi ha fatto lavoro di Commissione, perché credo che avete avuto tutti modo di approfondire, quindi mi rimetto al vostro dibattito consiliare. Prego.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE SIRICA – Sostanzialmente il regolamento è passato in Commissione, abbiamo avuto modo di fare alcuni interventi, l’unica cosa in questa sede, secondo me sarebbe opportuno come emendamento, ma giusto per uno snellimento della macchina burocratica, all’Art. 16 – Rateizzazione di pagamento, il testo riporta: “La dilazione viene concessa con provvedimento scritto del responsabile del servizio”, sarebbe opportuno emendarlo, eventuali ci sia la possibilità sia dal punto di vista tecnico che dal punto da vista politico, di apportare il nuovo testo: “La dilazione viene concessa a domanda del contribuente, eventualmente rifiutata se vi sono i requisiti, dal responsabile del settore”, quindi anziché subordinarla all’accettazione del responsabile,

previa semplice domanda del cittadino, quindi proprio in virtù di uno snellimento della macchina amministrativa, quindi per rendere più facile l'accesso alla rateizzazione, diversamente ci sarebbe un blocco all'ingresso perché in effetti il cittadino che ha la volontà di rateizzare si vedrebbe bloccato in attesa che il responsabile metta un provvedimento di rateizzo e lo stesso responsabile si troverebbe carico di lavoro, anziché dedicare come risorsa umana la propria competenza professionale e intellettuale a cose molto più importanti, sarebbe oberato di lavoro in merito a rateizzazioni che potrebbero essere snellite con una semplice richiesta del cittadino, quindi presento l'emendamento che ho enunciato e chiedo al Consiglio Comunale di votare favorevolmente, previo parere tecnico nonché politico. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Assessore.

ASSESSORE FERRENTINO – Io credo che sullo snellimento degli uffici questa proposta del Consigliere Sirica poco influisca, perché i procedimenti amministrativi partono ad istanza, non è il funzionario che sua sponte dà la rateizzazione.

CONSIGLIERE SIRICA – Viene concessa con provvedimento scritto, quindi se non lo concede, io non rateizzo!

ASSESSORE FERRENTINO – Ma mi sembra che avvenga così in tutte le parti d'Italia e in tutti gli enti, pure se vado ad Equitalia devo fare la domanda e mi deve arrivare il provvedimento di rateizzazione.

CONSIGLIERE SIRICA – Gaetano, non è così, se vai sul sito dell'Agenzia delle Entrate, rateizzi e non ti arriva nessun provvedimento, cioè noi dobbiamo guardare oltre.

ASSESSORE FERRENTINO – Sì, noi dobbiamo guardare oltre perché il funzionario deve avere il quadro generale del contribuente che chiede la rateizzazione.

CONSIGLIERE SIRICA – Il contribuente deve fare l'istanza e basta, se non versa gli fai l'esecuzione forzata, la riscossione coattiva, questo è. Va bene, io ho emendato, se il Consiglio lo boccia non c'è problema.

ASSESSORE FERRENTINO – E' un discorso procedurale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dobbiamo quindi mettere ai voti l'emendamento del Consigliere Sirica.

CONSIGLIERE DI LEVA – Possiamo avere un parere del funzionario su questa proposta?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, gentilmente, vuole formulare compiutamente questo emendato che dobbiamo mettere ai voti?

CONSIGLIERE SIRICA – All'Art. 16 togliere i primi due rigi. “La dilazione viene concessa con provvedimento scritto del responsabile del settore competente” e mettere: “La dilazione viene concessa a semplice richiesta del contribuente”.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi solo eliminare, non sostituire, va bene, partiamo dal terzo rigo.

SEGRETARIO GENERALE – Eliminare e sostituire. Non può cominciare l'articolo con: “Il provvedimento di dilazione...”

CONSIGLIERE SIRICA – “La dilazione viene concessa con provvedimento scritto del responsabile del settore competente...” e togliamo “per entrata” e mettiamo: “La dilazione viene concessa mediante richiesta scritta del contribuente”, poi per il resto va bene.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dottore Rega, ci vuole dire se è fattibile o meno questo tipo di emendamento?

DOTTORE REGA – Senza alcun fine polemico io ritengo che il provvedimento debba essere emesso, perché nel provvedimento si dice anche il numero di rate che vengono...

SEGRETARIO GENERALE – Sì, ma il Consigliere lo dice, nel provvedimento di dilazione vuole che rimanga.

CONSIGLIERE SIRICA – Sì, il resto resta, dobbiamo solo mettere che “viene concesso a semplice richiesta del contribuente”, in modo che è liberato il responsabile del servizio, il resto resta uguale.

DOTTORE REGA – E poi il procedimento come si conclude?

CONSIGLIERE SIRICA – Si conclude riscontrando il pagamento. Prosegue l’articolo e il resto è tutto uguale. Io per pagare devo aspettare il dottore che emette il decreto di rateizzo.

ASSESSORE FERRENTINO - Voglio fare una domanda chiarificatrice, voglio fare l’esempio, mi arriva l’avviso di accertamento Imu, andiamo sul pratico, e rateizzo nelle forme del regolamento...

CONSIGLIERE SIRICA – Perfetto, questo è; invece, diversamente, io devo fare l'istanza che è subordinata all'accettazione del responsabile.

DOTTORE REGA – Il provvedimento poi dovrebbe poi contenere anche il calcolo degli interessi, chi lo fa, il contribuente?

CONSIGLIERE SIRICA – Dottore, se eventualmente si pensa di mettere sul sito come è stato fatto pure per qualche altra cosa un piccolo software dove con un semplice click tu metti la sorta capitale e ti fa il piano di rate, il cittadino va a pagare tranquillamente, cioè andiamo oltre.

DOTTORE REGA – Secondo me il provvedimento finale in cui vengono riportate le rate, la quota capitale e la quota interesse ci vuole.

CONSIGLIERE SIRICA – Dottore, perdonatemi, l'Agenzia delle Entrate che cosa ha fatto? Si va su internet senza registrare e senza fare nulla, si mette il numero dell'atto e ti fa una sorta di piano di ammortamento e il cittadino va a versare, nel momento in cui salta le rate l'Agenzia delle Entrate fa l'iscrizione a ruolo.

DOTTORE REGA - Ma c'è il software che supporta.

CONSIGLIERE SIRICA – Dottore, ma noi non pensiamo mai di ottimizzare il servizio?

ASSESSORE FERRENTINO – Quando avremo il software che supporta questo, lo andremo a fare.

CONSIGLIERE SIRICA – Gaetano, perdonami, non ci vuole niente, basta chiamare

l'Assosoftware, se fa ancora il servizio, e implementare un attimo la pagina, è questione di buona volontà e di un attimo, risparmiamo tempo per il responsabile e tempo per i cittadini.

ASSESSORE FERRENTINO – Diciamo che può essere un impegno programmatico, ma allo stato dell'arte...

CONSIGLIERE SIRICA – Va bene! Come Opposizione abbiamo fatto una proposta costruttiva dal nostro punto di vista, l'Assessore politicamente la ritiene non corretta? Il Consiglio Comunale si esprime e la boccia, il dirigente è un funzionario tecnico, massimo rispetto, stiamo qua a disposizione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dottore, ci vuole dare un suo parere rispetto a questo emendamento?

DOTTORE REGA – Io ritengo che il provvedimento finale, almeno nella struttura organizzativa che abbiamo adesso, ci debba essere; poi accolgo la proposta fatta e se possibile da un punto di vista tecnico informatico fare questa procedura, ben venga, per carità.

ASSESSORE FERRENTINO – Ci vuole un software di supporto che al momento non c'è.

CONSIGLIERE SIRICA – Si può programmare, volendo!

ASSESSORE FERRENTINO – Perciò ho detto è una proposta programmatica.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Mettiamo ai voti l'emendamento proposto dal Consigliere Sirica. Con questo emendamento bisognerebbe eliminare

dall'Art. 16 i primi due rigi e sostituirli con: "La dilazione viene concessa a semplice richiesta del contribuente", l'articolo poi continua nella sua stesura originale. Siamo in votazione, chi vota sì approva l'emendamento del Consigliere Sirica, chi vota no vota il Regolamento com'è stato proposto.

ASSESSORE FERRENTINO – Presidente, chiedo scusa, posso dire una cosa?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo in votazione, però concediamo la parola all'Assessore.

ASSESSORE FERRENTINO – Io non sono contrario alla proposta avanzata dal Consigliere Sirica, ma allo stato di come adesso funzionano gli uffici determinerebbe una deregolamentazione, allora o si crea il software in grado di fare questo e giustamente è una buona cosa perché il contribuente si autoliquiderebbe da casa le rate, i relativi interessi etc. etc., però dovremmo avere il supporto, poiché in questo momento gli uffici non sono organizzati in questo modo...

CONSIGLIERE SIRICA – Quando entrerebbe in vigore?

ASSESSORE FERRENTINO – Il Regolamento entrerebbe in vigore dal gennaio 2019 e il software... Enrico, io ti sto rappresentando una cosa, lasciando la libertà al Consiglio Comunale, io vi sto rappresentando un fatto pratico, gli uffici in questo momento non sono organizzati per fare un procedimento, come propone il Consigliere Sirica, che è buono, sono il primo a dirlo, ma se andiamo ad approvare adesso questo tipo di normativa, determineremmo una deregulation. Punto! Solo questo, poi siete liberi.

CONSIGLIERE ROBUSTELLI – Posso fare una dichiarazione di voto?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Consigliere.

CONSIGLIERE ROBUSTELLI – In linea di massima mi trovo d'accordo con il Consigliere Sirica, però non posso fare altro che dire che oggi praticamente questo software non c'è, spero che da domani ci possa essere, rientreremo e faremo un'altra tipologia di ragionamento, però un interrogativo mi rimane, ho capito in maniera autonoma, ma conosciamo anche il contesto della nostra cittadinanza, quanti di loro riescono su internet? Perché non dobbiamo pensare a noi o a chi ha delle professioni, anche al singolo soggetto, perché poi si viene richiamati che si fanno delle cose e non si fanno delle manifestazioni, no, alla fine prima cosa il software, dopo di che spingiamo su una comunicazione e poi si entra in Consiglio Comunale e si fa quello che si deve fare. Quindi annuncio il nostro voto sfavorevole, ma non nella sostanza, perché nella sostanza ci può stare, nella forma perché non è attuabile oggi. Grazie.

**IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO
NOMINALE**

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'emendamento non passa con 15 voti contrari e 2 voti favorevoli. Passiamo alla votazione del quarto punto all'Ordine del giorno, il nuovo Regolamento Generale per le Entrate.

**IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO
NOMINALE**

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con 15 voti favorevoli e 2 astenuti passa la delibera. Stessa votazione per l'immediata eseguibilità? Sì.



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

Area Risorse Economiche - Finanziarie e Umane - SUAP

Settore 4 - Attività Tributarie

Piazza IV Novembre
84087 Sarno (SA)

Tel. 081-8007273
e-mail sarnotributi@virgilio.it

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA COORDINAMENTO E TRASPARENZA E PATRIMONIO, FINANZE E SERVIZI

Il giorno 26/03/2019, alle ore 11,00 nella sala Consiliare del Comune di Sarno, si è riunita, giusta convocazione protocollo 0012372/2019 del 14/03/2019, la Commissione Consiliare congiunta Coordinamento e Trasparenza e Patrimonio, Finanze e Servizi per discutere i seguenti ordini del giorno:

- Approvazione Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, delle unioni civili e delle pubblicazioni di matrimonio;
- Nuovo regolamento generale delle Entrate.

Sono presenti:

PATRIMONIO, FINANZE E SERVIZI				URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO			
		P/A	ora			P/A	ora
Presidente	Basile Gennaro	P		Presidente	Ingenito Ignazio	P	
Componente	Falciano Pasquale	A		Componente	Adiletta Rosanna	P	
Componente	Franco Michele	P		Componente	Bellomo Maria	A	
Componente	Milone Raimondo	P		Componente	Chibomba Mutinta Cleopatra	A	
Componente	Montoro Giovanni	A		Componente	Di Leva Sergio	P	
Componente	Robustelli Lidia	P		Componente	Odierna Sebastiano	A	
Componente	Robustelli Roberto	A		Componente			
Componente	Sirica Enrico	A					

Inoltre partecipa ai lavori della Commissione Consiliare congiunta l'istruttore amministrativo dell' Ufficio Tributi la Dott. ssa Battipaglia Annunziata, la quale assume anche le funzioni di segretario verbalizzante; sono, inoltre, presenti:

Il Presidente, Ingenito Ignazio, dopo avere accertato che l'adunanza risulta regolarmente convocata per la giornata odierna alle ore 11,00, mediante invito diramato a tutti gli aventi diritto, constata:

che sussiste il numero legale e pertanto dichiara la validità della seduta e procede con la discussione del primo argomento posto all'o.d.g..

DISCUSSIONE:

La commissione, dopo la lettura integrale da parte del Presidente Ingenito Ignazio

del "Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, delle unioni civili e delle pubblicazioni di matrimonio", approva all'unanimità.

Si passa alla discussione del punto 2) dell'Ordine del Giorno.

La relatrice espone alla commissione le motivazioni per la proposta di modifica del Regolamento delle Entrate in vigore, specifica il contenuto degli artt. 22, 23 e 28 del nuovo Regolamento delle Entrate. In particolare :


- l'art.22 regola "l'Accertamento con adesione", inteso come strumento deflattivo del contenzioso, che permette una definizione bonaria con il contribuente in caso di accertamento, consentendo così di definire le imposte dovute ed evitare l'insorgere di una lite tributaria;
- l'art. 23 disciplina "il "Ravvedimento Operoso" che consente una riduzione delle sanzioni applicabile in caso di omesso/tardivo versamento di quanto dovuto alla scadenza, ed utilizzabile per tutte le entrate comunali, permettendo, così, un'agevole riscossione delle entrate medesime, incentivando i contribuenti al versamento delle relative imposte dovute e non versate. L'articolo in oggetto prevede che il ravvedimento possa avvenire in tempi diversi, definendolo così ravvedimento "sprint", "breve" "medio", "lungo" "entro due anni" ed infine "oltre due anni".
- l'art.28 disciplina la destinazione di una quota, non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso, del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio Entrate/Tributi ed all'incentivazione dei dipendenti.
- La Commissione dopo breve discussione esprime parere favorevole e rimanda al Consiglio per l'approvazione.

Esaurito gli argomenti all'o.d.g., la seduta è sciolta alle ore 12,10.

Sull'originale del verbale, depositato presso l'Ufficio Presidenza del Consiglio, sono state apposte le firme dei Presidenti e dei componenti presenti, del che è stato redatto il seguente verbale composto da n. 2 fogli in parte scritti con sistema di videoscrittura ed in parte a mano.

Letto, approvato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa A. Battipaglia


Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto


LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Maria Rosaria Aliberti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Teresa Marciano

[Handwritten signature of Maria Rosaria Aliberti]



[Handwritten signature of Teresa Marciano]

ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva

il ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000

Sarno li **30 MAR. 2019**



Il Segretario Generale

Dr.ssa Teresa Marciano

[Handwritten signature of Teresa Marciano]

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **30 MAG. 2019**

al

Sarno li **30 MAG. 2019**



IL RESPONSABILE SETTORE 1 -

AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SERVIZI LEGALI

Dr.ssa Clelia Buonaiuto

[Handwritten signature of Clelia Buonaiuto]

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa procedura attuativa.

Dalla Residenza Municipale li

IL RESPONSABILE

.....